

Circolare USRC n. 20 del 28 / 08 / 2024

Oggetto: Chiarimenti in materia di concessione del contributo nei casi di UMI o porzioni di aggregato agibili

L'introduzione dell'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, coordinato con la legge di conversione 10 marzo 2023, n. 21, di seguito DL3/2023, ha previsto la possibilità di concessione del contributo nei centri storici dei comuni del cratere anche per gli immobili la cui condizione di inagibilità, seppur pregressa al sisma del 2009 e purché documentata con scheda AeDES, non garantisca la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli immobili adiacenti. Tale innovazione normativa ha determinato la presentazione, con sempre maggiore frequenza, di quesiti circa la riconoscibilità del contributo alle restanti porzioni di aggregato (come individuato dalla normativa sulla ricostruzione) ed in particolare nei casi in cui tali porzioni siano con soli esiti A e nei casi di demolizioni avvenute.


Si ritiene pertanto utile fornire chiarimenti sulle modalità di istruttoria nei casi prospettati, demandando la risoluzione di eventuali ulteriori problematiche non espressamente contemplate all'aggiornamento, senza ulteriori formalità, dell'allegato "Chiarimenti di cui alla Circolare n.20".

Allegati:

Chiarimenti di cui alla Circolare n.20

Fac simile asseverazione tecnico

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**
ing. Raffaello Fico

**Chiarimenti cui alla Circolare n.20 – Versione n.1 del 28/08/2024**


1. In linea del tutto generale, nei casi in cui all'interno dell'aggregato ⁽¹⁾, oltre a edifici con esiti di inagibilità B/C o E, ricadano anche edifici con esito A, quest'ultima tipologia concorre alla definizione del contributo concedibile secondo quanto indicato dal Decreto USRC n.1/2014. Infatti, dovendo intervenire unitariamente sull'oggetto della richiesta di contributo per la sua riparazione con miglioramento o rafforzamento, viste altresì le previsioni di cui al paragrafo 8.3 delle NTC 2018, spesso non si può prescindere dalla valutazione della sicurezza e/o da interventi specifici anche sugli edifici agibili.

Per quanto sopra, nei casi in cui, mediante specifica valutazione del tecnico incaricato, da trasmettere unitamente alla documentazione di cui alla check list e secondo il fac simile allegato alla presente, sia rilevata la necessità di intervenire unitariamente sull'aggregato, o su porzioni estese dello stesso, includendo anche le porzioni agibili, se in presenza di un esito B/C/E con danno pregresso, queste potranno essere ricomprese nel calcolo del contributo parametrico. In tali casi è utile ricordare che tali porzioni devono essere necessariamente, seppur nei limiti minimi della normativa, oggetto di rafforzamento locale o miglioramento sismico, a seconda che il peggior esito sia B/C o E, rispettivamente.

(1) Come identificato dal Piano di Ricostruzione o secondo le procedure della OPCM n.3820.

2. La previsione di cui al punto 1, ai sensi del DL 3/2023, vale anche nei casi in cui nell'aggregato l'unico immobile inagibile, seppur prima del sisma, abbia esito B/C. Occorre tuttavia segnalare che in tali casi, per gli immobili con esito A ricompresi nell'aggregato, valgono le indicazioni del Decreto USRC n.1/2014, art. 5 comma 7.
3. Ricorrono altresì casi in cui l'immobile con inagibilità di tipo E, seppur pregressa, sia già stato demolito a seguito di specifica ordinanza sindacale per ragioni di tutela della pubblica incolumità. In tali casi, e fermo restando quanto già indicato con la Circolare USRC n.17/2023, tale immobile può essere ricostruito ai sensi del DL 3/2023. In tali casi valgono altresì le previsioni già indicate al punto 1.
4. Diversamente da quanto previsto al punto 1 deve intendersi il caso nel quale sia stata prevista una suddivisione in UMI ottenendo una UMI 1 con un edificio inagibile E, anche prima del sisma, e una UMI 2 nella quale ricadano solo edifici agibili A. La proposta di suddivisione in UMI presuppone una valutazione tecnica sulla possibilità di recuperare l'agibilità sismica di ciascuna UMI indipendentemente dalle altre. In tali casi viene meno il presupposto tecnico dell'unitarietà degli interventi per l'intero aggregato e di fatto viene a mancare la possibilità di asseverazione sulla unitarietà dell'intervento dell'aggregato di cui al modello in fac simile e allegato al presente chiarimento.

Nei casi oggetto del presente punto viene quindi meno il presupposto giuridico della concessione di indennizzi post sisma per la UMI 2, dal momento che si tratta di risorse finalisticamente vincolate al perseguimento dell'interesse pubblico enunciato dal D.L. n. 39 del 2009 convertito in L. n. 77 del 2009, ovvero il recupero del patrimonio edilizio reso indisponibile dagli eventi sismici.



Per le esposte ragioni, si chiarisce che non hanno diritto ad accedere ai contributi di cui all'OPCM n.3820 e Decreto USRC n.1/2014, le partizioni o UMI di aggregati edilizi nei quali siano ricompresi solo edifici agibili.

5. Le previsioni di cui al DL 3/2023, declinate secondo quanto indicato ai punti precedenti, valgono anche nei casi di aggregati o UMI con danni aggiuntivi causati dal sisma centro Italia 2016. In tal senso si ricorda che la valutazione della c.d. prevalenza va effettuata, secondo quanto previsto dall'ordinanza n.51 del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, sull'aggregato edilizio come individuato dai Piani di Ricostruzione.

Allegati:

Fac simile asseverazione tecnico

MOD. ASSC20 Rev.1.0	ASSEVERAZIONE SULLA UNITARIETÁ DELL'INTERVENTO DI CUI ALLA CIRCOLARE N.19
MODELLO PER IL TECNICO INCARICATO PER LA PROGETTAZIONE	

Spazio riservato all'eventuale protocollo da apporre allo sportello			
L'UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA		PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	
Nome		Spazio riservato al protocollo	

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

Codice Fiscale _____

Consapevole delle **sanzioni penali** in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

In qualità di **tecnico incaricato** per la progettazione della riparazione dell'aggregato ⁽¹⁾ danneggiato dal sisma Abruzzo 2009 di cui ai seguenti estremi

Comune	
Numeri identificativi aggregato DPC	
Codice aggregato da Piano di Ricostruzione o pubblicazione del Comune ai sensi della OPCM 3820	

(1) Come identificato dal Piano di Ricostruzione o secondo le procedure della OPCM n.3820.

DICHIARA che l'aggregato ricomprende edifici con esito A;

RILEVA la necessità, ai sensi del paragrafo 8.3 delle NTC 2018, di intervenire unitariamente sull'aggregato includendo anche i sopra dichiarati edifici con esito A;

DICHIARA che l'intero aggregato è oggetto di interventi di:

- Miglioramento sismico
 Rafforzamento Locale

ALLEGA

- Altro: _____

Luogo e data

Il dichiarante
